



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

N°79
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio avverso sentenza del Giudice di Pace di Borgo Valsugana pronunciata su ricorso presentato dal sig. Degaudenz Nicola avverso verbale di infrazione alle norme del codice della strada accertato nel territorio del comune di Ospedaletto, elevato dal corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino incarico di patrocinatore legale all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento

Oggi **ventinove** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **21:27**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti/Assenti
Licciardiello Edy	Sindaco	P
Cavagna Genny	Vice Sindaco	P
Furlan Andrea	Assessore	P
Zortea Giorgio	Assessore	P

4	0
---	---

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Biscaro Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Licciardiello Edy nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio avverso sentenza del Giudice di Pace di Borgo Valsugana pronunciata su ricorso presentato dal sig. Degaudenz Nicola avverso verbale di infrazione alle norme del codice della strada accertato nel territorio del comune di Ospedaletto, elevato dal corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino incarico di patrocinatore legale all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 16/07/2025 il Giudice di Pace di Borgo Valsugana ha pronunciato la sentenza n. 46/2025 che ha visto soccombere il Comune di Ospedaletto nella causa instaurata con ricorso ex art 204 bis CdS dal sig. Degaudenz Nicola avverso il verbale di violazione al Codice della Strada n. 19V/19338305A/2025 d.d. 17/02/2025;

RITENUTO necessario tutelare le ragioni del Comune di Ospedaletto contro la sentenza del Giudice di Pace di Borgo Valsugana, che è stata adottata malgrado, sia per il principio ordinamentale della successione delle leggi nel tempo che per il principio di specialità, non vi è dubbio alcuno che sia l'art. 4 della Legge 168 del 2002 attualmente quello deputato a disciplinare l'utilizzo dei sistemi automatici per il rilevamento delle infrazioni all'art. 142 del Codice della Strada in base al quale le apparecchiature utilizzate devono essere APPROVATE dal Ministero dei lavori pubblici, mentre non è prevista l'omologazione.

DATO ATTO che si ritiene fondato il diritto del Comune di Ospedaletto di tutelare i propri interessi secondo le finalità fissate nello Statuto comunale;

RITENUTO pertanto di autorizzare il Sindaco del Comune di Ospedaletto, rappresentante legale dell'Ente, a porre in essere ogni atto al fine di resistere in giudizio avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 46/2025, autorizzandolo quindi anche al rilascio del mandato a lite e per la firma degli occorrenti atti giudiziali;

RITENUTO di incaricare della rappresentanza in giudizio e difesa giudiziale ai fini della tutela del Comune di Ospedaletto, quale difensore patrocinante legale, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, dandole mandato a tutelare le ragioni del Comune di Ospedaletto e presso la cui sede in Largo Porta Nuova, n. 9 Trento, viene eletto domicilio, con facoltà di evocazione e, occorrendo, di integrazione del Collegio difensivo con professionista legale designando, dando inoltre allo stesso facoltà di dire, eccepire, dedurre in generale procedere nel modo che riterrà più opportuno a tutela dei diritti ed interessi legittimi del Comune di Ospedaletto dall'inizio della causa e sino alla sua definitiva soluzione salvo eventuale rettifica da assumersi con specifico atto deliberativo;

DATO ATTO, per le finalità di cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che l'incarico in argomento – trattandosi di rapporto intercorrente tra enti pubblici – non rientra tra quelli per i quali è necessario acquisire il C.I.G.;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 8;

VISTI:

- la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979” e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.06.2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09/01/2025, con la quale si è provveduto ad approvazione l'Atto Programmatico di indirizzo 2025 – 2027 – parte finanziaria con l'individuazione dei responsabili dei vari Servizi/Uffici comunali e le relative competenze;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 di data 27/07/2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, aggiornato per il 2025 con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 di data 25.03.2025 e n. 60 del 28.05.2025;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ospedaletto.

RILEVATA l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire una tempestiva difesa.

PRESO ATTO dei pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, nr. 2, come modificato dalla L.R. 08 agosto 2018, nr. 6, espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento.

CON VOTI favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco *pro tempore* del Comune di Ospedaletto a resistere in giudizio avverso la sentenza del Giudice di Pace di Borgo Valsugana n. 46/2025 d.d. 16/07/2025 pronunciata nella causa proposta da Degaudenz Nicola contro il Comune di Ospedaletto nella persona del Sindaco *pro tempore*;
2. Di incaricare e nominare quale patrocinatore legale del Comune di Ospedaletto l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Trento, dando alla stessa facoltà di dire, eccepire, dedurre in generale procedere nel modo che riterrà più opportuno a tutela dei diritti ed interessi legittimi del Comune di Ospedaletto dall'inizio della causa e sino alla sua definitiva soluzione salvo eventuale rettifica da assumersi con specifico atto deliberativo;
3. Di dare atto che il fondo spese attivo costituito da questo Comune presso l'Avvocatura di Stato di Trento dispone della capienza necessaria per la copertura delle spese conseguenti l'incarico in oggetto, soggette a rendicontazione periodica da parte dell'Avvocatura stessa;

4. Di eleggere domicilio per la causa presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento in Largo Porta Nuova, n. 9 Trento;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione unanime, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di consentire una tempestiva difesa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. *a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R 03.05.2018 n. 2 e s.m.;*
2. *b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
3. *c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio avverso sentenza del Giudice di Pace di Borgo Valsugana pronunciata su ricorso presentato dal sig. Degaudenz Nicola avverso verbale di infrazione alle norme del codice della strada accertato nel territorio del comune di Ospedaletto, elevato dal corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino incarico di patrocinatore legale all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Licciardiello Edy

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio avverso sentenza del Giudice di Pace di Borgo Valsugana pronunciata su ricorso presentato dal sig. Degaudenz Nicola avverso verbale di infrazione alle norme del codice della strada accertato nel territorio del comune di Ospedaletto, elevato dal corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino incarico di patrocinatore legale all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-07-25

Il Responsabile del servizio
F.to Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio avverso sentenza del Giudice di Pace di Borgo Valsugana pronunciata su ricorso presentato dal sig. Degaudenz Nicola avverso verbale di infrazione alle norme del codice della strada accertato nel territorio del comune di Ospedaletto, elevato dal corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino incarico di patrocinatore legale all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-07-25

Il Responsabile del servizio
F.to Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 79 del 29-07-2025

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio avverso sentenza del Giudice di Pace di Borgo Valsugana pronunciata su ricorso presentato dal sig. Degaudenz Nicola avverso verbale di infrazione alle norme del codice della strada accertato nel territorio del comune di Ospedaletto, elevato dal corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino incarico di patrocinatore legale all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi con numero di registrazione 296 all'albo pretorio on line del sito www.comune.ospedaletto.tn.it.

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 79 del 29-07-2025

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio avverso sentenza del Giudice di Pace di Borgo Valsugana pronunciata su ricorso presentato dal sig. Degaudenz Nicola avverso verbale di infrazione alle norme del codice della strada accertato nel territorio del comune di Ospedaletto, elevato dal corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino incarico di patrocinatore legale all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa